

REGOLAMENTO DEI "WARRANT MIT SIM 2020-2023"

ISIN IT0005428955

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"AIM Pro" significa il segmento del mercato AIM Italia accessibile solo agli Investitori Professionali.

"Azioni" significa le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 630.489 Azioni, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Collocamento" significa il collocamento privato delle massime numero 425.580 di Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2020, finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su AIM Pro e rivolto agli Investitori Professionali.

"Data di Inizio delle Negoziazioni" significa la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Pro.

"Emittente" significa MIT SIM S.p.A., con sede in Milano (MI), Corso Venezia n. 16, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 10697450962, Repertorio Economico Amministrativo n. 2551063.

"Giorno di Borsa Aperta" significa un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

"Intermediario" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

"Investitori Professionali" significa i soggetti di cui all'Allegato II, parte 1 e 2 della Direttiva MIFID 2014/65/UE.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua

attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

“Periodi di Esercizio” significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Periodo di Esercizio Addizionale e il Periodo di Esercizio Aggiuntivo Discrezionale e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Periodo di Esercizio Addizionale e Periodo di Esercizio Aggiuntivo Discrezionale.

“Periodo di Esercizio Addizionale” significa i cinque giorni di Borsa Aperta successivi a quello di presentazione della richiesta a Borsa Italiana di passaggio all'AIM Italia, calcolati a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo a quello di presentazione della richiesta, corredata dalle attestazioni del Nominated Adviser, di cui alla Scheda Due del Regolamento Nominated Adviser.

“Periodo di Esercizio Aggiuntivo Discrezionale” significa, singolarmente, uno o più periodi di sottoscrizione aggiuntivi dei Warrant che potranno essere definiti dal Consiglio di Amministrazione, come previsto al successivo articolo 4, a sua discrezione e previo tempestivo preavviso, della durata compresa tra 5 e 60 Giorni di Borsa Aperta, durante i quali al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare i Warrant e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.

“Prezzo dell’Offerta”: significa il prezzo di offerta delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio della operazione di ammissione alle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente su AIM Pro, pari a Euro 5,64.

“Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dei Periodi di Esercizio, pari al Prezzo dell’Offerta.

“Primo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 17 maggio 2021 e il 28 maggio 2021 compresi.

“Regolamento” significa il presente Regolamento dei Warrant.

“Secondo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 16 maggio 2022 e il 27 maggio 2022 compresi.

“Termine di Scadenza” significa la prima delle seguenti date alternative: (i) il 26 maggio 2023; (ii) il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo a quello di presentazione a Borsa Italiana della richiesta di passaggio dall'AIM Pro all'AIM Italia, corredata dalle attestazioni del *Nominated Adviser*, di cui alla Scheda Due del Regolamento Nominated Adviser, di cui l'Emittente si impegna a dare senza indugio evidenza al mercato, attraverso un comunicato stampa.

“Terzo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 15 maggio 2023 e il 26 maggio 2023 compresi.

“Warrant” significa i warrant denominati “Warrant MIT SIM 2020-2023”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento, n. 1 (una) Azione di

Compendio per ogni n. 1 (un) Warrant posseduto.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 4 novembre 2020, che ha altresì deliberato il relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant. Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria, ha deliberato di emettere: (i) massimi n. 425.580 Warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) azione ordinaria detenuta, a favore di coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del Collocamento; (iii) n. 204.909 Warrant da assegnare gratuitamente ad alcuni amministratori o dipendenti o collaboratori o consulenti della Società e delle società controllate, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alla sopra richiamata delibera assembleare – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio ogni 1 (un) Warrant presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio, al Prezzo di Esercizio, in qualsiasi momento nel corso dei Periodi di Esercizio, in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il Giorno di Borsa Aperta successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun periodo di esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Pro o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di

emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire uno o più Periodi di Esercizio Aggiuntivo Discrezionale, della durata compresa tra 5 e 60 Giorni di Borsa Aperta durante i quali al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare i Warrant e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui, durante uno dei Periodi di Esercizio, il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza:

- a) ad aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Pro o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
 - **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Pro o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
 - c) ad aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
 - d) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell’Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2441, comma 8°, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
 - e) ad aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4° e 5°, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
 - f) a raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
 - g) a operazioni di fusione o scissione in cui l’Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
 - h) a distribuzione di dividendi straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all’organo competente, unitamente all’operazione sul capitale che determina l’adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

8. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

9. 10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

10. Ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Pro

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Pro.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant presenti in assemblea. In tale ipotesi troveranno

applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni in seconda convocazione. Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.